



**Comune
di Brenzone sul Garda**

REGOLAMENTO DI DECORO URBANO

Approvato con D.C.C. n. 39 del 29/07/2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a. sicurezza e decoro;
 - b. quiete pubblica e privata;
 - c. protezione e tutela degli animali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti;
 - e. le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato alla concessione del patrocinio da parte del Comune o all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
2. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Brenzone sul Garda per contraddistinguere cose o attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, d'ufficio, agli agenti di Polizia Locale, che possono tenere conto di eventuali segnalazioni. Gli agenti di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, oltre gli agenti di Polizia Locale, senza limitazioni, anche gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, agenti di polizia provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa, da Euro 25,00 ad Euro 500,00 determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, **entro 30 giorni** dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, tramite Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore o ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato a Polizia Locale Malcesine-Brenzone sul Garda - Servizio Tesoreria ovvero direttamente presso la Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere (carte, mozziconi di sigarette, gomme, lattine, bottiglie etc.);
 - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, compresi i veicoli in sosta, nonché praticare volantinaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori della cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;
 - g. praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonare all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
 - j. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - l. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti dei rifiuti, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
 - m. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - n. importunare i passanti offrendo servizi e prodotti da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed attività artigianali;
2. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.
3. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del responsabile dell'Ufficio Tecnico di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui in precedenza, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Nel caso di edifici abbandonati e privi di qualsiasi manutenzione del verde che comportino un grave degrado dell'area sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista igienico-sanitario, il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico può ingiungere l'esecuzione delle opere necessarie per riportare l'area a un aspetto decoroso, indicando eventualmente le modalità di esecuzione per il ripristino.

In caso di inottemperanza, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

4. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), i), m) e n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.-
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2-3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 500,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.-
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), g), h), k), e l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. f), è soggetto alla sanzione amministrativa di **€ 50,00**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera f) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa di **€ 400,00**.
9. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dal fatto.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, anche su suolo privato, oggetti qualsiasi in evidente stato di disuso, compresi veicoli, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, masserizie, rifiuti o altri simili materiali.
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento e stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00** oltre ad essere soggetto, eventualmente, all'applicazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante fino a 5 metri di raggio.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o lungolago sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. Proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi.
8. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenere e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 100,00.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 50,00.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. Nelle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, come pure in quelle private non autorizzate.
2. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
3. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma di € 200,00.

Art. 11 – Litorale lacustre

1. Sulle pubbliche spiagge di tutto il litorale lacustre comunale ed il lungolago è:
 - a. vietato lasciare in sosta veicoli di ogni genere, la presenza è ammessa solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico di imbarcazioni;
 - b. vietato effettuare lavaggio di veicoli in genere;
 - c. vietato lasciare in sosta o depositare natanti di ogni genere;
 - d. vietato campeggiare, installare tende o altre strutture per il campeggio;
 - e. vietato accendere fuochi, usare fornelli da campeggio a carbonella e simili, effettuare barbecue e tavolate;
 - f. vietato abbandonare rifiuti in genere fuori dagli appositi cestini;
 - g. vietato far entrare in acqua cani o altri animali nelle vicinanze di bagnanti;
 - h. vietato condurre cani privi di guinzaglio e museruola;
 - i. fatto obbligo ai possessori o conduttori di cani e di altri animali di raccogliere gli escrementi

- prodotti dai loro animali e di conferirli nei contenitori dei rifiuti dopo averli rinchiusi in sacchetti o altri contenitori sigillati e costituiti da materiale idoneo ad impedire la fuoriuscita del contenuto;
- j. vietato effettuare la pesca con il lancio in presenza di bagnanti, sia che questi si trovino in spiaggia che nell'acqua, fino al calar del sole.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:
- a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. sporcare le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - g. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
 - h. nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro abitato, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - i. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - j. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno ai giardini.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e j) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**, mentre la violazione di cui alla lett. e) la sanzione pecuniaria di € **200,00**.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

- 1. Nel caso di interventi edilizi, la sistemazione esterna è parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
- 2. L'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto a procedura autorizzativa.
- 3. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi alberi, olivi nella zona costiera fino ai 300 metri s.l.m. e, nelle zone superiori, alberi appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale.
- 4. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di sentieri o strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e/o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente della sicurezza e della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
- 5. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito o sentieri che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse, della vicinanza ad incroci e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i

conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

6. Il competente Responsabile del Servizio può ordinare l'abbattimento o la riduzione di alberi, oltre che per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5, anche qualora le radici rechino danno al fondo stradale, ai marciapiedi, alle murature, oppure compromettano con visivi o rilevanti visuali panoramiche.
7. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, compresa l'erba di sfalcio di aree adiacenti o sovrastanti la strada.
8. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
9. I proprietari privati di aree verdi sottostanti strade pubbliche non possono costruire bordi rialzati di ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni o corsi d'acqua pregiudizievoli al transito dei veicoli o alla percorribilità pedonale.
10. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di reti di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori, ripristinando l'intero tratto di carreggiata oggetto dei lavori. Gli interessati dovranno ottenere concessione alla manomissione e depositare cauzione a richiesta della Amministrazione.
11. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
12. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 6), 8) e 9), nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

Art. 14 - Recinzioni

1. Gli spazi scoperti possono essere delimitati con recinzioni – escluso il filo spinato – o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico che potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.
2. L'Amministrazione ha facoltà, sentito il parere del Responsabile Settore Ambiente, di accogliere o richiedere, per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
3. I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscite o in caso di impossibilità tecnica il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione purché sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
4. Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica, sono soggetti ad adeguato titolo edilizio.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 15 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.V. o ditta privata incaricata) su reclamo o d'ufficio, accertano l'intensità e la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.V, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 16 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 26.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 6), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 17 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio al canto dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 18 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è vietata in tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 19 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 20 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 21 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale, come pure quello di "pasturare", cioè dare cibo ad animali selvatici, sia a terra che in acqua, con esclusione della pratica della pesca.
2. Salvo diverse disposizioni di legge è vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**; per le violazioni di cui ai commi 2) e 4) la sanzione consiste nel pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 22 - Divieti specifici

1. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
2. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
3. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
4. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo

ricorso, ove necessario, al veterinario.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 23 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 24 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 e, se pericolosi, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quali paletta e/o sacchettino, provvedendo all'immediata rimozione delle deiezioni del cane, depositando le stesse nei cestini portarifiuti o nei cassonetti destinati alla raccolta RSU della frazione umida, se presenti.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree attrezzate per i giochi.
9. Qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali, deve essere mantenuto ad una distanza minima di m. 10 da abitazioni di terzi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 150,00**.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 5), 6), 7), 8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 100,00**.
13. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa di **€ 400,00**.

Art. 25 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni, anatre, cigni, gatti o altri animali randagi.
3. Ai sensi del comma 1), quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 50,00**; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 200,00**.

Art. 26 - Abrogazioni

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 16° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera di approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti già eventualmente esistenti in contrasto con esso.